

**ATTO N. 1310**

---

***D*ISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 861 del 14.7.2008)*

***“Disciplina per l’attività professionale di acconciatore”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il*  
*17.7.2008*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17.7.2008*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 861 DEL 14/07/2008

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Assente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Assente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carlo Liviantoni

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore" presentata dal Direttore dott. Ciro Becchetti;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Mario Giovannetti avente ad oggetto: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Vista** la D.G.R. n. 2060 del 10/12/2007 avente ad oggetto: "Disegno di legge: disciplina dell'attività di acconciatore. Preadozione";

**Preso atto** del parere favorevole espresso da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 23 gennaio 2008;

**Visto** il parere favorevole del Comitato legislativo, espresso ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta, pervenuto il 23 giugno 2008, nota prot. n. 89790 del 12/06/2008;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore proponente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

*[Handwritten signature of the Secretary]*

*[Handwritten signature of the President]*




---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

Disegno di legge: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".



## RELAZIONE

Il 17 agosto 2005 è stata emanata la legge n. 174 recante norme sulla disciplina dell'attività di acconciatore, la quale ridefinisce gli aspetti della normativa in materia di attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, superando la vecchia impostazione delle tre figure professionali per riconoscere l'unica figura del moderno acconciatore, compatibilmente con i cambiamenti economici, sociali e culturali.

Sulla base del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, vengono stabiliti, all'articolo 1, della citata L. 174/2005, i principi fondamentali di disciplina dell'attività di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

Resta ferma, infatti, al legislatore statale la competenza esclusiva di stabilire condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio dell'attività di acconciatore in quanto riconducibili alla materia della tutela della concorrenza (definizione del profilo professionale di acconciatore, oggetto dell'attività, regime di accesso alla professione con i rispettivi principi e criteri di qualificazione tecnico professionale, tutela dei consumatori); sono attribuite, invece, alle Regioni le competenze legislative e regolamentari attinenti agli aspetti amministrativi, procedurali, formativi o comunque legati a vincoli territoriali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ferme restando le funzioni attribuite agli enti locali.


La Giunta regionale a tal proposito con delibera del 30/11/2005 n. 2023, integrata poi con D.G.R. del 22/03/2006, n. 446 e con D.D. del 28/06/2006 n. 5838 ha individuato un gruppo di lavoro per la predisposizione di un disegno di legge in materia di "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".

Dall'attività del gruppo di lavoro è emersa una proposta di legge preadottata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento interno, con proprio atto n. 2060 del 10/12/2007, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 23 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole.

Tenuto inoltre conto del parere favorevole espresso dal Comitato legislativo, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale e dei contenuti del testo rielaborato dalla struttura competente del Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico legislative secondo le indicazioni concordate con la Direzione Sviluppo economico e attività produttive, si propone, per l'approvazione, il testo del disegno di legge allegato "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore", articolato in nove articoli come di seguito descritto.

L'articolo uno definisce espressamente la finalità della nuova disciplina e chiarisce che la legge è finalizzata a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza, per gli aspetti inerenti l'esercizio dell'attività.

L'articolo due descrive i requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore e le modalità di svolgimento della stessa. In particolare è precisato che per esercitare tale attività, è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale. Inoltre l'attività di acconciatore è soggetta alla dichiarazione di inizio attività ed oltre ad essere esercitata presso una sede dedicata, può essere svolta presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o presso altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza.



Gli articoli tre, quattro e cinque individuano rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

In merito alle funzioni della Regione si evidenzia che già l'art. 4, comma uno, della legge 174/2005 dispone, fra l'altro che "... le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (approvati il 29 marzo 2007) definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami, ..., individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale.

L'articolo tre, del presente disegno di legge, stabilisce che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce con proprio atto i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, la programmazione dell'offerta formativa pubblica, le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura. Inoltre la Giunta regionale stabilisce l'organizzazione e la gestione dell'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale, il rilascio dell'abilitazione professionale e le modalità per la valutazione e il riconoscimento delle maturate esperienze professionali.

Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di "acconciatore", gestiscono le iniziative di formazione professionale riguardanti le attività di acconciatore, provvedono all'istituzione e alla gestione dell'albo professionale degli acconciatori.

Ai Comuni è riconosciuta la funzione di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore, fatte salve le competenze della ASL competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori. In particolare i comuni disciplinano le superfici minime, i requisiti dimensionali dei locali, l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura, le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

L'articolo sei descrive le modalità di conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore; viene stabilito che per conseguire l'abilitazione professionale è necessario superare un esame teorico-pratico preceduto da:

- a) un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione prevalentemente pratico o da un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura da effettuarsi nell'arco di due anni,
- b) da un periodo di lavoro di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di cinque anni e dallo svolgimento di un corso di formazione teorica che può essere svolto anche in presenza di un rapporto di lavoro; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuarsi nell'arco di due anni, se preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

L'articolo sette detta norme in merito al trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.


All'articolo otto vengono previste le motivazioni e l'entità delle sanzioni amministrative da applicare in caso di assenza di uno o più requisiti o di mancato rispetto delle modalità previste dalla stessa legge regionale.

L'articolo nove del presente disegno di legge prevede norme finali e transitorie finalizzate a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore dietro la dimostrazione e il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

riconoscimento delle pregresse esperienze o in caso di insufficienza di queste ultime mediante la frequenza di un apposito corso...



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), detta la disciplina per l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.


2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

**Art. 2**  
*(Esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio.

2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge a condizione che i




## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. E' ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.



### Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;


d) l'organizzazione e la gestione dell'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6;

e) il rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6 ai sensi della normativa vigente;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

f) le modalità per la valutazione e il riconoscimento delle maturate esperienze professionali di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità; ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

**Art. 4****(Funzioni delle province)**

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente;

b) gestiscono le iniziative di formazione professionale riguardanti le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3;

c) provvedono all'istituzione e alla gestione dell'albo professionale degli acconciatori.

**Art. 5****(Funzioni dei comuni)**

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della ASL competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

c) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;

d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);

e) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all'esercizio dell'attività di acconciatore.


**Art. 6****(Abilitazione professionale)**

1. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.

3. L'esame finale, rivolto alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione.

4. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 7***(Trasferimento della titolarità)*

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa comunicazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale.

2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

**Art. 8***(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata :

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;

b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00;

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

d) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;


e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 9***(Norme finali e transitorie)*

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 5 della L. 174/2005. In particolare, ai fini di cui all'articolo 6, comma 5 della lettera a) della L. 174/2005, presentano la domanda di valutazione delle competenze pregresse relative a dimostrabili esperienze professionali al Servizio regionale competente in materia, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, valuta le maturate esperienze professionali al fine del rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera a) della L. 174/2005. In caso di insufficienza delle esperienze pregresse, la Commissione procede alla certificazione delle sole competenze dimostrate ed al riconoscimento dei relativi crediti formativi, prescrivendo al richiedente la frequenza delle attività formative previste per l'abilitazione, concluse dallo svolgimento dell'esame finale di cui all'articolo 6, comma 1.


2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.





# Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

---

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.


Perugia, lì 03/07/2008

IL DIRETTORE  
- CIRO BECCHETTI





**Regione Umbria**  
Giunta Regionale



Assessorato regionale "Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, Politiche industriali e innovazione del sistema produttivo, Promozione dell'artigianato e della cooperazione, Energia, Servizi e commercio, Tutela dei consumatori"

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore".

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 09/07/2008

Assessore ~~Mario~~ *Giovannetti*

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 16 LUG. 2008  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE